PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 158 del 21 OTT. 2011

Oggetto: Causa "Scaffidi Saggio Enzo c/ Provincia Regionale di Messina". Corte d'Appello di Messina. Notifica del 25/07/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	**TERRANOVA**	S.
3.	Assessore Dott.	Michele	**BISIGNANO**	SI
4.	Assessore Sig.	Renato	**FICHERA**	NO
5.	Assessore Dott.	Rosario	**CATALFAMO**	SI
6.	Assessore Dott	Carmelo	**TORRE**	NO
7.	Assessore Dott.	Pasquale	**MONEA**	SI
8.	Assessore Dott.	Salvatore	**SCHEMBRI**	NO
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	**DI BARTOLO**	SI
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	**CUSUMANO**	NO
11.	Assessore Dott.	Maria	**PERRONE**	SI
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	**MARTELLI**	NO
13.	Assessore Dott.	Mario	**D'AGOSTINO**	NO
14.	Assessore Dott.	Rosario	**VENTIMIGLIA**	SI

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento
U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Oggetto: Causa "Scaffidi Saggio Enzo c/ Provincia Regionale di Messina". Corte d'Appello di Messina. Notifica del 25/07/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 27/07/2011, il sig. **Scaffidi Saggio Enzo** ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Messina, contro questa Provincia Regionale di Messina, avverso la sentenza n.196/10 resa dal Tribunale di Patti il 25/03/10 nella causa promossa dai sigg. Scaffidi Saggio Carmelo e Catania Rosa nella qualità di esercenti la podestà genitoriale sull'allora minore Scaffidi Saggio Enzo, nella parte in cui rigetta le domande avanzate dalla parte attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Convenuti;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a costituirsi in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€ 1.450,00**= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di Messina, da Scaffidi Saggio Enzo contro quest'Ente, con atto notificato in data 25/07/11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€ 1.450,00**= per onorari, competenze, spese [illegible] C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € 1.450,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso,di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

IL DIRIGENTE

Addì, 10 - 10 - 2014

Il Presidente e/o l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 20-10-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E

Addì 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 21 OTT. 2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 433 Atto _____ del _____
Importo € 1450,00
Disponibilità Cap. 2200 Bil. 2011
Messina 17/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina lì. _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiele elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina , dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,dalla residenza Provinciale, addì 24 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

Avv. MONICA PICCIONE
Via Giacomo Medici N^8 – 98057 Milazzo (ME)
Tel./fax 090 9910110

COPIA PER NOTI
x Avv. Pietro Scagl

ECC.MA CORTE APPELLO DI MESSINA

ATTO D'APPELLO CON CONTESTUALI

MOTIVI

Per il sig. **SCAFFIDI SAGGIO ENZO,** nato a Patti il 13.03.1985 e residente in Gioiosa Marea C.da Galbato nr. 56, Codice Fiscale SCF NZE 85C13 G377L, rappresentato e difeso dall'**AVV.TO MONICA PICCIONE** (Codice Fiscale PCC MNC 67P69 F206R), del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, ed elettivamente domiciliato in Messina Viale San Martino N^367 Isolato 37, ***(Studio Legale Avv.to Rita Chinigò)***, giusta procura a margine del presente atto

P R O P O N E A P P E L L O

Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Patti N^ 196/10 del 25.03.2010, dott.ssa Concetta Alacqua, pubblicata in data 11.05.2010, non notificata, nella causa promossa dai sigg. SCAFFIDI SAGGIO CARMELO (*nato a Piraino il 13.02.1960*) e CATANIA ROSA (*nata a Gioiosa Marea il 16.11.1959*) nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sull'allora minore Scaffidi Saggio Enzo, nella parte in cui rigetta le domande avanzate dalla parte attrice e la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei Convenuti.

C O N T R O

- Il **COMUNE DI PIRAINO**, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso in primo grado dall'AVV.TO WALTER

MANDATO DIFENSIVO E PROCURA SPECIAL
Nomino e costituisco come n difensore e procuratore speci L'AVVOCATO MONIC PICCIONE, del foro Barcellona Pozzo di Got perché mi rappresenti e difen con tutti i poteri di legge in og stato e grado di questo giudizio poi in quello di esecuzio mobiliare od immobiliare sir alla loro totale e complessiv definizione.
Conferisco, altresì al predet procuratore la facoltà di chiama terzi in causa oltre a propon tutte le domande che son necessarie comprese quell riconvenzionali nonché avviar atti e procedure di ingiunzion concorsuali ed esecutive di ogr genere, chiedere provvedimen cautelari in corso di causa costituirsi in giudizio s chiamato, sospendere ovver interrompere ed estinguere i giudizio, ovvero riassumere i giudizio dichiarato sospeso interrotto od estinto, deferire giuramento suppletorio, decisorio ed estimatorio.
Conferisco il più ampio potere di sottoscrivere tutti gli atti del processo nonché di conciliare e transigere la causa, incassare somme, quietanzare, e rilasciare ricevute, effettuare pagamenti e trattenere le somme ricevute od incassate compensandole con spese, onorari od accessori.
Conferisco espressamente il più ampio potere di compiere tutti gli atti necessari anche quelli che importano disposizione dei diritti in contesa; proporre ogni impugnazione ed appello anche incidentale o reclamo avverso sentenze, ordinanze o decreti; nominare liberamente i difensori, codifensori e sostituti con ogni più ampia facoltà anche di rinunciare agli atti, ai diritti ed a tutte le domande del giudizio.
Riconosciamo e dichiariamo sin da ora come valido e rato il suo operato senza potere, in futuro, eccepire difetto di poteri, incompletezza o vizi del mandato per come sopra espressamente conferito, letto ed approvato.
Conferisco da ultimo il più ampio potere alla prima udienza di trattazione, nonché a tutte le successive udienze, con facoltà di rappresentarci anche in fase di esperimento del tentativo di conciliazione.
Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lvo 196/2003 ed autorizziamo il trattamento dei dati personali.
Dichiariamo di eleggere domicilio presso lo studio dell'*AVV.TO RITA CHINIGO'*, sito in Messina Viale San Martino N^367 isolato 37, recapito professionale dell'*AVV.TO MONICA PICCIONE*.
Messina li 23.07.2011

Fto Scaffidi Saggio Enzo

V° per autentica
Fto Avv.to Monica Piccione

MANGANO, con studio in Capo D'Orlando Via Alessandro Volta N^100,

giusta procura in atti.

- **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'**AVV.TO PIETRO SCOGLIO**, ed elettivamente domiciliato in Falcone (ME), Via Maiolino N^4, presso e nello studio dell'***Avv.to Santino Cirella***, giusta procura in atti;

E NEI CONFRONI

- Dell'**AXA ASSICURAZIONI S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'**AVV.TO GIUSEPPE PINO**, ed elettivamente domiciliato in Patti, Via L. D'Amico N^8, presso e nello studio dell'***Avv.to Barbiera***, giusta procura in atti;

SVOLGIMENTO DEI FATTI E DEL PROCESSO

Il sig. Scaffidi Saggio Enzo, in data 16.09.2000, alle ore 9.30 circa, stava percorrendo a bordo del ciclomotore Phantom Malagutitg. 93 XTW, telaio CC 50, di proprietà del padre Scaffidi Saggio Carmelo, la strada rotabile Sant'Arcangelo – Piraino, con direzione monte-mare, quando a causa di una grossa buca presente sul manto stradale, è caduto rovinosamente a terra riportando gravissime lesioni in tutto il corpo ed in particolare alla testa ed al volto.

La caduta ebbe a verificarsi a causa della predetta buca che, frutto della cattiva manutenzione, interessava parte della carreggiata insistendovi con una larghezza di 80 cm circa ed una profondità di oltre 5 cm, rappresentando (e, per inerzia dell'ente preposto, presenta tutt'oggi) **una vera e propria insidia non visibile nè prevedibile.**

A causa del sinistro il sig. Scaffidi Saggio Enzo ha subito notevoli danni fisici. Trasportato al presidio ospedaliero di Patti gli sono stati applicati circa 50 punti di sutura al volto e veniva ricoverato nella divisone chirurgica con la seguente diagnosi "*Trauma*

cranio facciale, vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza regione frontale soprapalpebrale destra, frattura ossa nasali, trauma colonna cervicale" (cfr. doc. medica versata in atti).

Lo stesso ha subito un delicato intervento chirurgico al naso ed è stato costretto ad un lungo periodo di cure e terapie varie *(cfr. cartelle cliniche allegate).*

Nonostante 157 giorni di malattia all'odierno appellante sono residuati postumi invalidanti permanenti e cicatrici al volto.

Il danno subito dal sig. Scaffidi Saggio è derivato esclusivamente dalla responsabilità della P.A. che pur avendo l'obbligo di mantenere in buono stato manutentivo la strada aperta al transito al fine di non rappresentare per l'utente una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) non ha ottemperato ai propri doveri.

I genitori dell'allora minore Scaffidi Saggio Enzo, con racc.ta a.r. del 18.09.2000 si sono rivolti sia al Comune di Piraino sia alla Provincia Regionale di Messina, richiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.

In mancanza di riscontro i genitori del sig. Scaffidi Saggio, nella qualità, si sono rivolti all'autorità giudiziaria.

Si sono costituiti in giudizio sia il comune di Piraino sia la Provincia Regionale di Messina.

Entrambi hanno contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto ma, in aggiunta a ciò, il Comune ha chiesto la chiamata in causa dell'AXA Assicurazioni S.p.A. che copriva la responsabilità civile contro terzi.

Si costituiva in giudizio anche l'AXA assicurazioni.

Istruita la causa, è stata disposta ed esperita prova testimoniale. È stata deposita relazione medico legale, sono state precisate le conclusioni, e la causa è stata decisa con sentenza nr. 196/10.

Con il provvedimento in epigrafe in Giudice di *prime cure* ha rigettato le domande della parte attrice e l'ha condannata a rifondere le spese processuali dei convenuti.

La sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti

M O T I V I

La domanda proposta è fondata e merita di essere accolta.

Quanto occorso al sig. Scaffidi Saggio Enzo è da imputare alla responsabilità del Comune di Piraino e/o della Provincia Regionale di Messina.

La caduta e le conseguenti lesioni dallo stesso riportate sono conseguenza diretta della cattiva manutenzione del tratto rotabile e segnatamente dell'insidia celata dalla buca presente nella carreggiata di marcia del ciclomotore.

Non vi è dubbio che P.A. aveva ed ha l'obbligo di vigilare sullo stato dei beni, tra cui il tratto di strada Sant'Arcangelo - Piraino onde constatarne lo stato ed evitare situazioni di pericolo per chiunque si trovasse (e vi si trovi) a transitare.

Da quanto emerso in corso di causa la buca rappresentava un'insidia stradale sia sotto il profilo soggettivo della non prevedibilità sia sotto il profilo oggettivo della non visibilità.

Altrettanto è da dirsi circa il nesso di causalità diretto con l'evento che riconduce le patologie riscontrate sulla persona del sig. Scaffidi Saggio Enzo alla caduta dallo stessa subita in data 16.09.2000 *(cfr. CTU a firma del Dott. Filippo Favazzi " Esiste rapporto di causalità tra l'incidente del 16.09.2000 e le menomazioni residuate al sig. Scaffidi Saggio Enzo").*

È stato autorevolmente osservato dalla Stessa Corte Costituzione che la manutenzione delle strade costituisce per l'Ente Pubblico un dovere istituzionale ed il difetto di manutenzione assume rilievo allorchè la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi (*nemin ledere*).

La P.A. è tenuta all'osservanza del "*neminem laedere*" che gli impone di vigilare e mantenere ogni sua proprietà in condizioni tali da non costituire un'insidia o un trabocchetto.

Orbene, **il Comune di Piraino e/o la Provincia Regionale di Messina avevano**, sicuramente, la possibilità, **anzi avevano il dovere**, conoscendo lo stato dei luoghi, **di verificare e se del caso ripristinare correttamente il manto stradale o, eventualmente, segnalare le deformazioni, senza lasciare situazioni di pericolo per gli utenti.**

Orbene, a dimostrazione dell'incuria che regna sul territorio *de quo,* vengono versate in atti le foto raffiguranti **OGGI** il luogo del sinistro occorso ben 10 anni fa al sig. Scaffidi Saggio, dalle quali si evince che nulla è mutato! La buca lì era e lì è rimasta .... allargandosi un po'!(*cfr. in allegato nr. 2 foto*)

Con il debito e responsabile controllo del territorio, si sarebbe certamente evitato il fatto ed i conseguenti danni, fisici e materiali, passati e futuri, subiti e subendi dell'odierno appellante.

Non può, pertanto, questa difesa condividere le conclusioni cui giunge, il Giudice di *prime cure* che, errando, non riscontra alcuna responsabilità dell'ente nè sotto il profilo di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. né tanto meno con l'eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c.

Orbene tale conclusione è assolutamente errata.

La buca causa dell'incidente non era visibile (elemento oggettivo) e non era prevedibile (elemento oggettivo). La stessa rappresentava per il sig. Scaffidi Saggio, che assolutamente non conosceva ne frequentava i luoghi (al contrario di quanto il Giudice di primo grado presuntivamente sostiene) un vero e proprio pericolo occulto.

Dalle deposizioni testimoniali emerge che la buca si trovava al centro della strada. Tutti i testi hanno confermato che la stessa era larga circa 80 cm e profonda circa 4-5 cm

rispetto al selciato stradale. Il teste Miragliotta Ignazio, che peraltro abita nella zona teatro del sinistro riferisce che "... *La buca era profonda ed aveva circa 80 cm di circonferenza; io stesso precedentemente all'incidente per cui è causa sono caduto con la macchina dentro la stessa; io, infatti, dovevo passare proprio di lì per andare a casa*" .

Il sig. Scaffidi Saggio Enzo, all'epoca del sinistro ragazzo di 15 anni, si trovava per caso e per la prima volta a transitare sui luoghi.

Tutti i testi riferiscono che la buca non era visibile se non ad una distanza di circa 7-8 metri, praticamente quando ci si arrivava a ridosso!

Solo un teste di controparte LEONE Fabrizio sostiene invece "una distanza di 50 metri"!!!!!!. Affermazione questa ovviamente non attendibile poiché in netto contrasto con ogni elemento pratico, razionale e probatorio.

Incredibilmente il Giudice di primo grado aggiunge a sostegno della propria decisione che in considerazione del fatto che *"sicuramente il minore era passato per quel tratto di strada all'andata ed è inverosimile che non abbia notato la buca, che poi sulla via del ritorno gli avrebbe procurato la caduta"*.

Ciò rappresenta una vera a propria presunzione che non corrisponde alla realtà dei fatti!

Il sig. Scaffidi Saggio Enzo abitava, ed abita, in altro paese, Gioiosa Marea, e di certo non frequenta i luoghi con assiduità. Anzi tutt'altro!

Non conosceva la strada teatro del sinistro sita nel Comune di Piraino, né il suo andamento né tanto meno la sua configurazione strutturale, ed oltretutto al contrario di quanto il Giudice di primo grado, **solo presuntivamente sostiene,** all'andata, optando per altro strada, "**non** *l'aveva già percorsa*".

Il fatto narrato nell'atto di citazione è stato confermato dalla prove testimoniali.

Deve dunque ritenersi che l'amministrazione pubblica ha omesso di adottare gli opportuni controlli e la necessaria manutenzione, circostanza questa che avrebbe potuto evitare l'esistenza della buca sul manto stradale.

In tale omessa manutenzione va ravvisata la colpa dell'amministrazione pubblica. A ciò va ad aggiungersi che comunque, la responsabilità colposa della P.A. può eventualmente concorrere col fatto colposo del danneggiato ma di certo, nel caso di specie, non può essere esclusa!

Il giudice di *prime cure* afferma in sentenza che nella decisione adottata non può trovare applicazione il disposto dell'art. 2051 c.c. poiché parte attrice facendo riferimento al danno cagionato da cose in custodia solo in comparsa conclusionale è da considerarsi "*domanda nuova*".

Va osservato che si ha domanda nuova quando vi sono nuovi elementi dedotti che comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, così da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto il contraddittorio.

Orbene, non è questo il caso!

Infatti parte attrice in citazione espone: "*a causa di una grossa buca rimasta nel mezzo del manto stradale, susseguentemente alla realizzazione di alcuni lavoro..... la responsabilità dell'incidente è da attribuirsi alla P.A. la quale ha l'obbligo di tenere la strada, aperta al pubblico, in buono stato di manutenzione, e far sì che la stessa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto...*" (*cfr. atto di citazione a firma dell'avv. Merlo*).

Nessun elemento fattuale nuovo è stato introdotto con la comparsa conclusionale e soprattutto niente che non sia stato oggetto di prova in corso di giudizio.

Ed in ogni caso, quand'anche per ragioni di carattere processuale non è applicabile l'art. 2051 c.c. ridendosi applicabile solo l'art. 2043 c.c. non si può comunque solo fare riferimento ai requisiti dell'insidia, ossia alla non visibilità e non evitabilità del pericolo. Infatti è sufficiente la normale colpa per ravvisare in capo alla P.A. la relativa responsabilità.

Nel caso di specie risulta dimostrato il mancato espletamento da parte del custode di idonea attività di vigilanza, controllo e manutenzione della strada. Circostanza questa all'evidenza incompatibile con la presenza sul manto stradale della buca di cui in epigrafe. Ma non solo! La pubblica amministrazione non si è minimamente preoccupata manco successivamente (nell'arco di ben 10 anni) di porre in essere la dovuta manutenzione poiché allo stato attuale la buca è ancora lì! *(cfr. foto versate in atti).*

Non può seriamente sostenersi che la buca era visibile ed accollare responsabilità e (pesanti) spese processuali in capo al sig. Scaffidi Saggio Enzo.

Ad abundatiam, sostiene il Giudice di primo grado, manco l'applicazione dell'art. 2051 c.c. avrebbe consentito alla parte attrice di ottenere il ristoro dei danni poichè la presunta imprudenza del sig. Scaffidi Saggio Enzo avrebbe interrotto il nesso eziologico! Qual è l'imprudenza??!

Il tratto di strada, in precedenza asfaltata presentava la buca al centro della carreggiata, probabile residuo di lavori (attraversamento di tubi), che in alcun modo il centauro è riuscito a scansare.

Dai fatti, a parere di questa difesa, emerge solo la responsabilità della pubblica amministrazione. Nulla, infatti, esclude che la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti in conseguenza della presenza sul manto stradale di insidie e trabocchetti (nella specie la buca) è riconducibile alla previsione di cui all'art. 2051 c.c. per non

averne curato la manutenzione nonché per avere omesso di segnalare adeguatamente l'insidia.

Erra, pertanto, il Giudice di Primo grado a non riconoscere in capo al sig. Scaffidi Saggio Enzo le ragioni della sua richiesta e soprattutto erra nel valutare le prove acquisite in corso di causa dalle quali ad avviso di questa difesa si rinvengono elementi probatori tali da giustificare invece la soccombenza della P.A..

INGIUSTA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO.

La sentenza impugnata risulta, altresì, censurabile nella parte relativa alla liquidazione delle spese.

Parte attrice, e per lui i genitori, hanno adito le competenti sedi giudiziarie per vedere difese le proprie ragioni ed in particolare per ottenere il risarcimento di quei danni conseguenti alla caduta occorsa all'odierno appellante a causa del comportamento imprudente della P.A. che con la perpetrata cattiva manutenzione dei beni in custodia e per il tramite dell'insidia determinatesi si è resa responsabile dei fatti denunciati.

Validi i presupposti dell'azione ed indiscutibili le ragioni del sig. Scaffidi Saggio.

Ingiusta è invece l'attribuzione delle spese del giudizio alla parte attrice ed eccessivi i danni che la stessa è costretta a patire.

Invero, ci si domanda: il Giudice di Primo grado, ammesse ed esperite le prove relative all'*an*, che da sentenza risulta poi non provocato, perché ha ammesso la consulenza tecnica aggravando così sia i tempi del processo che i relativi costi?

DOMANDA D'INIBITORIA

L'appello è sicuramente fondato e verrà accolto.

Nelle more è indispensabile procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per evitare un ulteriore e ingiustificato aggravio di spese *(oltre quelle già sostenute per le varie visite mediche a cui l'appellante è stato costretta a sottoporsi)* che andrebbero ad intaccare indebitamente il modesto budget familiare del sig. Scaffidi Saggio Enzo.

Si precisa a tal proposito che le spese processuali a cui lo stesso è stato condannato ammontano addirittura ad oltre 10.000,00 Euro! Di questi €. 1889,00 per diritti ed €.1.100,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge a favore del Comune di Piraino; €. 1.360,00 per diritti ed €. 1000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per la Provincia Regionale di Messina; €. 1120,00 per diritti ed €. 1000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali come per legge a favore dell'AXA Assicurazioni s.p.a..

Non può, a tal proposito non evidenziarsi come l'incuria della P.A. si è comunque perpetrata negli anni! La stessa incurante dei danni causati dalla buca oggetto di causa non si è minimante curata di evitarne altri per l'avvenire adoperandosi nella relativa riparazione. Anzi, da parte della stessa, vi è in atto un preciso progetto di attacco al ben conosciuto principio del "*neminem laedere*".

Al contrario il sig. Scaffidi Saggio si troverebbe a pagare oltremisura lo scotto di aver adito l'autorità al solo fine di vedersi restituire solo in parte quanto patito (ovviamente nessun risarcimento potrà mai cancellare le cicatrici presenti al volto!)

Ragion per cui vi erano certamente sostanziali motivi per condannare controparte ai danni ed alle spese e competenze di giudizio, che al più potevano essere integralmente compensate ma giammai poste tutte a carico dell'odierno Appellante.

* * * * *

Per quanto anzidetto e per quant'altro sarà eccepito e dedotto in corso di causa, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, l'Appellante ut sopra rappresentato e difeso

C I T A

Il **COMUNE DI PIRAINO**, in persona del Sindaco pro – tempore, elettivamente domiciliato in primo grado in Capo d'Orlando Via A. Volta n^100, studio professionale dell'**AVV.TO WALTER MANGANO** che lo rappresenta e difende;

-la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamnete domiciliato in primo grado in Falcone Via Maiolino nr. 4 (studio Avv. S. Cirella) recapito professionale dell'**AVV.TO PIETRO SCOGLIO**, che la rappresenta e difende;

- l'**AXA ASSICURAZIONI S.P.A.,** in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamnete domiciliata in primo grado in Patti Via L. D'Amico nr. 8 (studio Avv. Barbiera) recapito professionale dell'**AVV.TO GIUSEPPE PINO**, che la rappresenta e difende;

a comparire innanzi ***l'Eccellentissima Corte di Appello di Messina, all'udienza del 20 Dicembre 2011***, ore e locali di rito, dinanzi alla Sezione e Consigliere Istruttore che saranno designati, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia per ivi ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta fare diritto sulle seguenti

C O N C L U S I O N I

Preliminarmente:

In via istruttoria, qualora lo si ritenga opportuno, rinnovare i mezzi istruttori così come articolati e richiesti in primo grado (Prova testi e CTU) ed in particolare la prova testi sulle seguenti circostanze:

a) Vero o no che il sig. Scaffidi Saggio Enzo in data 16.09.2000 è rimasto vittima di un incidente avvenuto sulla strada S. Arcangelo – Piraino;

b) Vero o no che lo stesso procedeva a bordo del ciclomotore Phantom Malaguti tg. 93XTW con direzione monte – mare;

c) Vero o no che il sinistro ebbe a verificarsi a causa di una grossa buca presente sul selciato stradale;

d) Vero o no che la stessa era profonda circa 5 cm e larga circa 80 cm;

e) Vero o no che la stessa, visto il tratto precedente della strada, non era prevedibile né visibile;

f) Vero o non che la buca era residuata da alcuni lavori eseguiti in zona;

g) Vero o no che non vi era alcun segnale ad indicare la buca residuata;

h) Vero o no che cadendo il sig. Scaffidi Saggio Enzo ha riportato notevoli lesioni;

nel merito:

1. Dichiarare ammissibile nel rito il presente appello ed accoglierlo nel merito, riformando la sentenza del Tribunale di Patti N^ 196/10 del 25.03.2010, depositata in data 11.06.2010.
2. **In via del tutto preliminare sospendere ex art. 283 c.p.c. la esecutività della sentenza** essendo gravissimi i danni che l'Appellante potrebbe subire dalla esecuzione della sentenza *de quo*.
3. Accertare e ritenere che l'evento per cui è causa deriva da fatto e colpa esclusivamente imputabile al Comune di Piraino e/o alla Provincia Regionale di Messina;
4. Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi risarcire tutti danni subiti a seguito dell'incidente occorso in data 16.09.2000;

5. Per l'effetto condannare il Comune di Piraino e/o la Provincia Regionale di Messina, per le causali di cui in narrativa, al risarcimento dei danni fisici, nessuno escluso, causati al sig. Scaffidi Saggio Enzo quantificati in €. 25.493,16 (o in quell'altra misura che risulterà di giustizia) per le causali specificate in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;

- Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori opportuni e conducenti nel corso del giudizio.

- Il tutto con vittoria di spese e compensi, delle due fasi di giudizio, o così come meglio indicato in narrativa con compensazione delle spese processuali di primo grado e vittoria di quelle di secondo grado.

- In via ancor più gradata , ridurre l'entità della condanna ad una cifra più consona.

Salvo ogni altro diritto nella più ampia e generale forma

La sottoscritta **Avv. Monica Piccione**, procuratore e difensore del sig. **SCAFFIDI SAGGIO ENZO.** dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002, che il valore della controversia di cui al presente atto **di appello è di € 25.493,16 (Venticinquemilaquattrocentonovantatre,16).**

Ai sensi dell'art.10 del c.p.c., si rileva che il presente giudizio rientra nello scaglione da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00.

L'Avv.to Monica Piccione, dichiara altresì che il proprio numero di fax è 090 9910110 e l'indirizzo email pec certificata è monicapiccione@pec.giuffre.it

Si allega: 1) Copia autentica della Sentenza impugnata N.196/10 del Tribunale di Patti; 2) Fascicolo di parte di primo grado.

Messina lì 25 Luglio 2011

Avv.to Monica Piccione

Av. Monica Piccione